

## L'APOSTASIA NEL DIRITTO MUSULMANO. IL CASO DELL'EGITTO

*Veritas et Jus* 6 (2013) \*\*\*

### Introduzione

A partire dal primo secolo dell'islam, i musulmani si sono divisi in molteplici gruppi che si scomunicavano reciprocamente e spesso si uccidevano tra loro, ed oggi l'Umma islamica è divisa tra 57 paesi membri dell'Organizzazione della cooperazione islamica. Sarebbe pretenzioso presentare in poche pagine le norme relative all'apostasia in tutti questi gruppi e questi paesi. Per questa ragione, abbiamo scelto l'Egitto, paese importante sul piano arabo e musulmano, di cui esamineremo le norme ed i riferimenti religiosi.

Nel passato l'apostasia (abbandono di una religione) è stata percepita da tutte le comunità religiose come un delitto, ma oggi le norme internazionali la considerano come un diritto e una componente importante della libertà religiosa. Questa inversione di rotta ha provocato un viva reazione da parte dei paesi musulmani legati alla concezione islamica classica. Il nostro studio mira a vedere in quale misura questa concezione sia ancora in vigore nel sistema giuridico egiziano. Questo studio è diviso in quattro punti:

- La libertà religiosa nella costituzione
- Il cambiamento di religione sul piano del diritto penale
- Il cambiamento di religione sul piano dello statuto personale
- Il cambiamento di religione sul piano amministrativo.

\* **Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh**, cristiano di origine palestinese, è cittadino svizzero. Dottore in Legge, docente universitario (CNU-Francia), responsabile di diritto arabo e islamico presso l'Istituto svizzero di diritto comparato (1980-2009), è visiting professor in diverse università di Francia, Italia e Svizzera. È altresì Direttore del Centro per il diritto arabo e islamico (Saint-Sulpice, CH).

## ARTICOLI

---

Sarebbe stato importante vedere le conseguenze tragiche del cambiamento di religione su differenti aspetti della vita: servizi medici, scuole e università, lavoro, funzione pubblica, diritti politici, naturalizzazione, soggiorno degli stranieri, ecc. Allo stesso modo, sarebbe stato interessante esaminare l'accusa fatta ad un dirigente o a un regime musulmano di essere *kafir*, miscredente, fenomeno molto diffuso nell'islam che mira a delegittimarlo e a combatterlo. Ma questo ci avrebbe condotti troppo lontano.

### 1. La libertà religiosa nella costituzione egiziana

I musulmani si sforzano di fare una presentazione idilliaca della loro religione ricorrendo ad arguzie, una forma di dissimulazione (*taqiyyah*) prescritta dal Corano. Cominciamo con l'esporre sommariamente la libertà religiosa nel diritto musulmano.

#### 1.1. La libertà religiosa nel diritto musulmano

Per dimostrare la tolleranza dell'islam, i musulmani citano alcuni passaggi coranici troncati, accuratamente selezionati. Tre passaggi ritornano spesso:

Se il tuo Signore volesse, tutti coloro che sono sulla terra crederebbero. Sta a te costringerli ad essere credenti? Nessuno può credere, se Allah non lo permette (X, 99-100).

Di': «La verità [proviene] dal vostro Signore: creda chi vuole e chi vuole neghi» (XVIII, 29).

Non c'è costrizione nella religione. La retta via ben si distingue dall'errore (II, 256).

Questi versetti non hanno impedito ai giuristi musulmani classici di prevedere la pena di morte contro ogni persona che lascia l'islam. Questo atteggiamento ambivalente si spiega con il carattere particolare della concezione di libertà religiosa, distinguendo tra l'entrata e l'uscita.

### 1.1.1. Entrata libera incoraggiata

Il diritto musulmano proscrive la costrizione fisica diretta come mezzo di incitare le persone a diventare musulmane. Tuttavia, questa libertà di adesione è limitata da tre restrizioni:

1. Il diritto musulmano permette alle Genti del Libro (ebrei, cristiani, sabei e zoroastriani)<sup>1</sup> di vivere nella Terra dell'islam e di praticare la loro religione con certe restrizioni che mirano ad accelerare la loro conversione all'islam. Sono qualificati come *dhimmi* (protetti) grazie a un trattato di protezione che prevede le condizioni della loro ammissione. Tuttavia è vietato loro di soggiornare nella Penisola araba, poiché Maometto ha detto: «Due religioni non devono coesistere nella Penisola araba»<sup>2</sup>.
2. Il non musulmano che accetta di convertirsi può godere di numerosi vantaggi per il fatto che solo un musulmano costituisce un soggetto di diritto a pieno titolo nella città musulmana. Uno di questi vantaggi è la dispensa dal pagare il tributo (*jizyah*) previsto dal versetto IX, 29.
3. L'adesione all'islam può essere fatta senza scelta. È il caso dei figli nati da genitori musulmani. Questi devono restare musulmani e non possono, una volta maggiorenni, lasciare la religione ereditata dai loro genitori.

### 1.1.2. Uscita vietata

Il diritto musulmano non permette a un musulmano di lasciare la propria religione. Mawerdi scrive: «Quelli che essendo legalmente musulmani, o per nascita o in seguito a conversione, cessano di esserlo [...] sono, dal punto di vista dell'apostasia, sullo stesso piano»<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Ciò è dedotto dai versetti II, 62, V, 69 e XXII, 17.

<sup>2</sup> MAWERDI, *Les statuts gouvernementaux*, Paris 1982, 357.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 109.

## ARTICOLI

Se l'abbandono dell'islam definisce essenzialmente l'apostasia, molti altri atti possono equivalervi: professare dogmi eterodossi, insultare Maometto o gli altri profeti riconosciuti dai musulmani o ancora assumere un atteggiamento opposto al potere politico, ecc.

Il Corano non prevede castighi precisi contro l'apostata, benché rievochi questo argomento a più riprese utilizzando sia il termine *kufr* (rinneamento)<sup>4</sup>, sia il termine *riddah* (ritornare indietro)<sup>5</sup>. Vi sono previsti solo dei castighi nell'altra vita, se si eccettua il versetto IX, 74 dove si parla di un castigo doloroso in questo mondo, senza precisare in che cosa consista. I racconti di Maometto sono in compenso più espliciti:

Chi cambia religione, uccidetelo.

Non è permesso di attentare alla vita del musulmano tranne che nei tre seguenti casi: la miscredenza dopo la fede, l'adulterio dopo il matrimonio e l'omicidio senza motivo.

Sulla base dei versetti coranici e dei racconti di Maometto, i giuristi classici prevedono la condanna a morte dell'apostata, dopo avergli concesso – secondo alcuni tra loro – un tempo di riflessione di tre giorni. Se si tratta di una donna, certi giuristi raccomandano di metterla in prigione fino alla sua morte o al suo ritorno all'islam<sup>6</sup>. Bisogna aggiungervi delle misure di ordine civile: scioglimento del suo matrimonio, separazione forzata dai suoi figli, apertura della sua successione, privazione del diritto successorio.

L'apostasia collettiva dà luogo a guerre. La sorte riservata agli apostati è allora peggiore di quella riservata ai politeisti, poiché nessuna tregua è loro concessa<sup>7</sup>.

<sup>4</sup> Cfr. i versetti II, 217 e XLVII, 25-27.

<sup>5</sup> Cfr. i versetti II, 208; III, 86-90, 177; IV, 137; IX, 66, 74; XVI, 106-109.

<sup>6</sup> ALDEEB ABU-SAHLEH, SAMI A., *L'impact de la religion sur l'ordre juridique, cas de l'Égypte, non-musulmans en pays d'islam*, Fribourg 1979, 60-63.

<sup>7</sup> MAWERDI, *op. cit.*, 112-114.

### 1.2. *La libertà religiosa nella costituzione egiziana*

La prima costituzione egiziana del 1923 stabiliva all'articolo 12 che «la libertà di credenza è assoluta»: essa garantisce, al suo articolo 13, la libertà dei culti «in conformità con gli usi in Egitto e a patto che non siano contrari all'ordine pubblico e ai buoni costumi». Le altre costituzioni egiziane hanno ripreso questa stessa formulazione. L'articolo 46 della costituzione del 1971 dice senza la menzione della restrizione dell'ordine pubblico: «Lo stato garantisce la libertà di credenza e la libertà dell'esercizio di culto». L'articolo 43 della costituzione del 2012 aggiunge una precisazione importante:

La libertà di credenza è garantita.

Lo stato assicura la libertà di culto e di costruzione dei luoghi di culto delle religioni celesti, secondo le disposizioni della legge.

E l'articolo 44 aggiunge: «Ogni denigrazione o diffamazione dell'insieme dei messaggeri e dei profeti è vietata».

L'articolo 40 della costituzione del 1971 affermava: «I cittadini sono uguali davanti alla legge. Hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri pubblici, senza distinzione di razza, di origine, di lingua, di religione o di convinzione». Ma questo articolo è stato abbreviato dall'articolo 33 della costituzione del 2012 che dice: «I cittadini sono uguali davanti alla legge. Hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri, senza nessuna distinzione tra loro».

Questi articoli sembrano garantire la libertà religiosa e non opporsi al cambiamento di religione. Tuttavia, queste disposizioni devono essere comprese nei limiti del diritto musulmano. Questi limiti erano presenti nello spirito dei loro redattori ma, per ragioni politiche, non sono stati menzionati esplicitamente. Si temeva che gli Inglesi non istituissero un regime particolare per le minoranze religiose. Così, durante i lavori della prima costituzione, uno sceicco aveva chiesto che la libertà di religione e di culto fosse garantita solamente nei limiti delle religioni riconosciute, «in modo da non permettere la creazione di una nuova religione, come nel caso in cui una persona pretendesse di essere il Mahdi incaricato di un nuovo messaggio».

All'epoca dei lavori della costituzione del 1953, che non vide mai la luce, il giudice Abd-al-Qadir Odeh, fratello musulmano, disse:

## ARTICOLI

«Non sono contro la libertà di credenza, ma non permetto che queste credenze (non riconosciute dall'islam) siano praticate, altrimenti avremo delle persone che adoreranno le mucche, senza che lo si possa impedire a causa della costituzione». A suo parere, se un musulmano egiziano diventa buddista, deve essere considerato come apostata e, di conseguenza, deve essere messo a morte e i suoi beni devono essere confiscati<sup>8</sup>.

Il rifiuto del cambiamento di religione si è d'altronde manifestato in occasione dei dibattiti riguardo all'articolo 18 della *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* (1948) che recita:

Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

Questa clausola aveva provocato un vivace reazione da parte dei paesi musulmani. Così il rappresentante dell'Egitto disse che «molto spesso, un uomo cambia religione o convinzione sotto influenze esterne su punti che non sono raccomandabili, come il divorzio». Inoltre aggiunse che temeva – proclamando la libertà di cambiare religione o di convinzione – che la Dichiarazione incoraggiasse fatalmente «le macchinazioni di certe missioni ben note in Oriente, che proseguono instancabilmente i loro sforzi in vista di convertire alla loro fede le popolazioni dell'Oriente»<sup>9</sup>.

In occasione delle discussioni sull'articolo 18 del *Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici* del 1966, i problemi fu posto di nuovo. L'Arabia Saudita<sup>10</sup> e l'Egitto<sup>11</sup> avevano proposto di emendare il testo sopprimendo la menzione della libertà di cambiare religione o convinzione. Ma fu un emendamento del Brasile e delle Filippine<sup>12</sup>

<sup>8</sup> ALDEEB ABU-SAHLIEH, *L'impact de la religion*, cit., 266.

<sup>9</sup> AG, 3<sup>a</sup> sessione, seduta plenaria 180, 1980, 913.

<sup>10</sup> A/C3/L.422.

<sup>11</sup> A/C3/L.72.

<sup>12</sup> A/C3/L.877.

ad essere adottato come testo di compromesso per soddisfare i paesi arabi e musulmani. Così, la libertà di cambiare religione o convinzione fu sostituita dalla libertà di avere o di adottare una religione o una convinzione a propria scelta<sup>13</sup>. Questa convenzione venne ratificata dall'Egitto il 14/01/1982, conformemente alla decisione presidenziale n° 536 del 1981, e pubblicata sulla gazzetta ufficiale il 15 aprile 1982. La decisione presidenziale indica al suo articolo 1 che la ratifica di questa convenzione è condizionata dalla non violazione delle norme del diritto musulmano. Tuttavia, ciò fu considerato come semplice dichiarazione che non ha valore di riserva per l'organismo presso il quale questa convenzione è depositata<sup>14</sup>.

## 2. Il cambiamento di religione sul piano del diritto penale

### 2.1. Assenza di disposizione penale

Stabilito sotto gli Inglesi, il codice penale egiziano – come la maggior parte dei codici penali dei paesi arabi – non prevede sanzione penale contro l'apostasia.

Ma ciò non significa affatto che l'abbandono dell'islam sia autorizzato. I convertiti ad una religione altra dall'islam e quelli che sono sospettati di proselitismo rischiano l'imprigionamento e la tortura. I tribunali ricorrono all'articolo 98 del codice penale che vieta di usare la religione «per propagare oralmente, per iscritto o con ogni altro mezzo, opinioni estreme allo scopo di fomentare agitazioni, avvilitare una delle religioni celesti o una delle comunità che ne fanno parte, o nuocere all'unità nazionale». La sanzione prevista per un tale reato è di cinque anni di prigione e di una multa che va fino a 1000 sterline egiziane. Le persone convertite sono gettate in prigione con i loro complici<sup>15</sup>. L'ostilità verso gli apostati è attizzata dalla dottrina e dai progetti di leggi, e di questo tratteremo nei seguenti punti.

<sup>13</sup> Su queste discussioni si veda A/4625, 17-20.

<sup>14</sup> [http://www.tashreaat.com/view\\_studies2.asp?id=93&std\\_id=37](http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=93&std_id=37).

<sup>15</sup> [http://www.eipr.org/reports/Prohibited\\_ID\\_1107/arabic.pdf](http://www.eipr.org/reports/Prohibited_ID_1107/arabic.pdf), 18 et 55-63.

## 2.2. Dottrina ostile all'apostasia

Gli autori arabi moderni difendono pressoché unanimemente l'applicazione della pena di morte contro l'apostata. E ancor di più, tutte le università arabe l'insegnano ai loro studenti. Così, in Egitto, tutti i corsi dedicati al diritto di famiglia comportano una sezione sugli impedimenti da cui è colpito l'apostata in materia di matrimonio, di tutela dei figli e di successione. Affermano che l'apostata non può né sposarsi, né ereditare, perché è passibile della pena di morte.

Il Ministro egiziano di *waqf* ha sottolineato in un incontro nel luglio 2007 con alcuni studenti universitari che la fede è una cosa privata, che implica una relazione tra Dio e la persona del credente. Ma se l'apostata esprime il suo pensiero, viene condannato dalla legge per turbamento dell'ordine pubblico e può essere considerato come traditore punibile con la pena di morte. In questo caso, non è condannato a morte per apostasia, ma per turbamento dell'ordine pubblico<sup>16</sup>.

Alcune voci musulmane, tuttavia, cominciano a levarsi per mettere in dubbio le norme islamiche sull'apostasia e a criticare la loro applicazione<sup>17</sup>. Queste opposizioni alla pena capitale contro l'apostata restano timide e parziali, e nessun autore musulmano fino ad ora ha messo in discussione le conseguenze dell'apostasia sul matrimonio, sui rapporti tra genitori e figli o sulle successioni.

## 2.3. Progetti che penalizzano l'apostasia

L'Egitto ha conosciuto parecchi progetti di leggi che penalizzano l'apostasia, riprendendo a loro volta le norme islamiche. Questi progetti sono tanto più inquietanti in quanto alcuni di essi sono appoggiati dall'Azhar e/o dalle commissioni parlamentari.

<sup>16</sup> <http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=70415>.

<sup>17</sup> AL-SA'IDI, ABD-AL-MIT'AL, *Al-hurriyyah al-diniyyah fil-islam*, Le Caire [19762]; AL-BANNA, JAMAL, *Kitab hurriyyat al-i'tiqad fil-islam*, Beyrouth-Damas 1981<sup>2</sup>, 66-71.



Se questi progetti, scartati soprattutto per ragioni di ordine politico, fossero stati sottoposti al Parlamento egiziano, senza alcun dubbio sarebbero stati adottati.

Si aggiungerà, a questi progetti egiziani, un progetto della Lega araba, la cui sede è al Cairo, e che va nello stesso senso.

### 2.3.1. Progetti egiziani del 1977

Nel mese di maggio 1977, la rivista *Al-I'tisam* del Cairo ha pubblicato il testo di un progetto penale presentato al parlamento dall'Azhar. Gli articoli 30-34 trattano dell'apostasia:

Articolo 30 - Apostata è ogni musulmano che lascia l'islam, che abbia adottato un'altra religione o no.

Articolo 31 - L'apostasia consiste in ciò che segue:

- 1) una confessione chiara o un atto inequivocabile che significhi l'abbandono dell'islam;
- 2) la negazione di ciò che è riconosciuto come elemento necessario della religione;
- 3) l'irrisione, con parole o atti, nei confronti di un profeta, di un messaggero, di un angelo o del Corano.

Articolo 32 - Pentimento dell'apostata:

1) il pentimento dell'apostata si realizza ritornando su ciò che è stato negato.

2) il pentimento di colui che apostata più di due volte non è accettato.

Articolo 33 - L'apostata che lascia l'islam, che sia uomo o donna, è condannato a morte se il suo pentimento è insperabile o se, entro 60 giorni, non si pente.

Articolo 34 - 1) Gli atti dell'apostata compiuti prima dell'apostasia sono considerati come validi. Se ritorna all'islam, i suoi beni gli spettano.

2) Se è stato messo a morte o è deceduto in stato di apostasia, i suoi atti compiuti prima della sua apostasia sono considerati come validi e i beni acquisiti spettano al Tesoro pubblico.

L'articolo 2 di questo progetto precisa che, per l'applicazione delle pene islamiche, occorre che il colpevole abbia compiuto i 17 anni. L'articolo 17 prescrive che la pena sia applicata solamente dopo una decisione della Corte di cassazione.

Il 6 agosto dello stesso anno, *Al-Ahram* scrive che il Consiglio di stato ha accettato un progetto relativo all'apostasia. Secondo questo progetto, il colpevole che abbia compiuto i 18 anni beneficia di un tempo di riflessione di 30 giorni per pentirsi. In caso contrario, è con-

## ARTICOLI

dannato a morte. I testimoni devono essere musulmani e maggiorenni. Se il colpevole commette apostasia per la seconda volta e si pente, è punito con dieci anni di prigione. Se l'apostata ha dai 7 ai 10 anni non compiuti, è rimproverato dal giudice e rimandato dai suoi genitori o inserito in un'istituzione di protezione sociale. Se ha dai 10 ai 15 anni non compiuti, è punito con 10 e fino a 50 colpi di bastone fine (*sic*). Se ha dai 15 ai 18 anni non compiuti, è punito con la reclusione da un anno fino a tre anni. Chi incita altri ad apostatare, anche se la sua azione è senza effetto, è considerato come complice e punito con la stessa pena prevista per l'apostasia (disposizione poco chiara). L'apostata non può disporre dei propri beni né può gestirli. La validità degli atti compiuti durante il processo dipende dalla sentenza<sup>18</sup>.

### 2.3.2. Progetto egiziano del 1982

La Commissione legislativa incaricata di redigere progetti di leggi in conformità con le norme islamiche ha consegnato il 1° luglio 1982 al parlamento egiziano un progetto di codice penale composto di 630 articoli seguiti da un imponente memorandum di 235 pagine. Questo progetto dedica all'apostasia gli articoli 178-188. Il memorandum del progetto fonda questo delitto sul versetto coranico II, 217:

Chi di voi rinnegherà la fede e morirà nella miscredenza, ecco chi avrà fallito in questa vita e nell'altra. Ecco i compagni del Fuoco: vi rimarranno in perpetuo.

Inoltre cita il racconto di Maometto: «Chi cambia la sua religione uccidetelo». Secondo questo progetto, l'apostasia consiste nel fatto di negare verbalmente o con un atto evidente ciò che è riconosciuto come elemento necessario della religione. Si tratta di ciò che la maggior parte del popolo riconosce come tale, ossia la credenza nell'unicità di Allah; negli angeli in quanto ambasciatori della rivelazione tra Allah e i suoi messaggeri; nei Libri sacri in quanto messaggi di

<sup>18</sup> Su questi due progetti, cfr. ALDEEB ABU-SAHLEH, *L'impact de la religion*, cit., 259-261.

Allah alle sue creature; in tutti i messaggeri di Allah menzionati nel Corano; nel contenuto di questi messaggi riguardo alla risurrezione, alla retribuzione, ai principi legislativi e istituzionali che Allah ha voluto per i suoi fedeli<sup>19</sup>.

La pena è la condanna a morte se il colpevole ha 18 anni compiuti (articolo 178). La prova dell'apostasia è fatta davanti a un'autorità giudiziale, sia tramite la confessione scritta od orale del colpevole, sia mediante la testimonianza di due uomini o di un uomo e di due donne, o di quattro donne, maggiorenni, dotate di ragione, rette (dunque musulmane), vedenti, capaci di esprimersi oralmente o per iscritto (articolo 179). Il procuratore decide, dopo inchiesta, di incarcerare l'apostata e rimette il caso al tribunale penale (articolo 180). Se l'apostata si pente o ritorna sulla sua confessione, la pena non viene applicata; è condannato per un massimo di dieci anni di prigione se è recidivo e si pente (articoli 181-182).

Chi incita altri ad apostatare, anche senza successo, è punito con la pena prevista per l'apostasia (articolo 185; disposizione poco chiara). Il memorandum spiega che in questo caso si tratta di una pena discrezionale che può essere modificata o semplicemente abbandonata, contrariamente alla pena prevista per l'apostasia<sup>20</sup>.

L'apostata non ha il diritto di disporre dei propri beni o di gestirli. La validità degli atti compiuti dopo l'apostasia dipende dal seguito del processo. Viene nominato un tutore per gestire i suoi beni durante il periodo che precede la sentenza (articolo 188). Il progetto tace su ciò che bisogna fare dei suoi beni se viene condannato. Questo progetto è stato rigettato dal parlamento egiziano nel mese di maggio 1985<sup>21</sup>.

### 2.3.3. Progetto della Lega araba del 1996

Il Progetto di codice penale arabo uniforme della Lega araba del 1996 tratta dell'apostasia nei seguenti articoli:

<sup>19</sup> *Ibid.*, 179.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 187-188.

<sup>21</sup> International Herald Tribune, 6.5.1985.

## ARTICOLI

Articolo 162 - L'apostata è il musulmano, uomo o donna, che abbandona la religione islamica con una parola esplicita o un fatto il cui senso è indiscutibile, insulta Dio, i suoi apostoli o la religione musulmana o falsifica volontariamente il Corano.

Articolo 163 - L'apostata è punito con la pena di morte se è provato che ha commesso volontariamente apostasia e vi rimane dopo essere stato invitato a pentirsi entro tre giorni.

Articolo 164 - Il pentimento dell'apostata si realizza mediante la rinuncia a ciò che ha costituito la sua miscredenza; il suo pentimento è inaccettabile se commette apostasia più di due volte.

Articolo 165 - Tutti gli atti dell'apostata dopo la sua apostasia sono considerati come nulli di nullità assoluta, e tutti i suoi beni acquisiti da questi atti ritornano alla cassa dello stato<sup>22</sup>.

Per fondare questi articoli, il memorandum di questo progetto cita, oltre ai due racconti di Maometto che prevedono la pena di morte contro l'apostata, un passaggio troncato del versetto coranico III, 85: «Chi vuole una religione diversa dall'islam, il suo culto non sarà accettato»<sup>23</sup>. Questo riferimento troncato al Corano è strano in quanto tale versetto non parla affatto dell'abbandono dell'islam, ma di ogni appartenenza ad una religione altra dall'islam. Inoltre questo versetto non prevede nessuna sanzione temporale, ma dice semplicemente: «nell'altra vita sarà tra i perdenti».

#### 2.4. Azione popolare contro l'apostata

Ogni individuo ha il diritto di adire ai tribunali statali per denunciare un apostata. Nel caso dell'Egitto, questo ruolo è assunto spesso dall'Azhar, in particolare al riguardo di scrittori dissidenti accusati di apostasia. E se lo stato o i tribunali rifiutano di mettere a morte questi scrittori accontentandosi di proibire le loro opere o di gettarli in prigione, ogni musulmano si crede in diritto di assassinarli.

<sup>22</sup> *Al-qanun al-jaza'i al-'arabi al-muwahhad*, Il Cairo, senza data, adottato dai Ministri arabi della giustizia il 19 novembre 1996, 52. Testo in: <http://www.arablegalnet.org/ArabLawsModel/ArabLawList.aspx?ID=10>.

<sup>23</sup> *Mashru' qanun jina'i 'arabi muwahhad*, 4ª sessione del Consiglio dei Ministri arabi della giustizia, Rabat, 14-17 aprile 1986, al-mudhakkarah, 119-120.

Questo diritto del musulmano di adire ai tribunali o di sostituirsi allo stato si basa sul dovere di proibire ciò che è biasimevole prescritto dal Corano:

Sorga tra voi una comunità che inviti al bene, raccomandi le buone consuetudini e proibisca ciò che è riprovevole. Ecco coloro che prospereranno (III, 104).

Questo principio è altresì affermato dai racconti di Maometto, tra cui il più importante è il seguente:

Chi di voi veda un male, lo corregga di propria mano; e se non ne è in grado, lo faccia con la lingua; se non ne è in grado, lo faccia col cuore, e questa è la fede più debole.

È in virtù di questo principio che Faraj Fodah, pensatore egiziano, è stato assassinato l'8 giugno 1992 da un integralista musulmano. L'Azhar aveva sporto denuncia contro di lui, e il governo l'aveva posto in residenza vigilata. L'assassino ha precisato, durante l'inchiesta, che lo sceicco egiziano Umar Abd-al-Rahman, figura di punta dell'organizzazione integralista Al-Jihad e rifugiato negli Stati Uniti, aveva dichiarato lecito «far colare il sangue di tutti coloro che si oppongono all'islam». L'Associazione dei Fratelli musulmani condannò l'assassinio, trasferendo sul governo e sui media la responsabilità di questo attentato ma lasciando il campo libero agli scrittori che attaccano l'islam<sup>24</sup>.

### 2.5. Accusa di proselitismo

L'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti umani afferma che la libertà di religione include «la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento». Ciò implica la libertà di ciò che viene chiamato proselitismo.

Ora, siccome il diritto musulmano non riconosce ai musulmani il diritto di cambiare religione, pur incoraggiando ogni persona a diventare musulmano, i paesi musulmani si permettono di fare del

<sup>24</sup> Le Monde, 10 e 11.6.1992.

proselitismo con differenti mezzi diretti o indiretti per condurre i non musulmani a convertirsi all'islam, anche se rigettano ogni proselitismo che miri a convertire i musulmani ad un'altra religione, prevedendo anche delle sanzioni contro coloro che contravvengono a una tale interdizione.

Alcune agitazioni molto gravi nel 1972, durante le quali la chiesa di Khanka fu incendiata, avevano come causa, secondo la commissione di inchiesta parlamentare, la conversione al cristianesimo di due giovani musulmani nel 1970 ad Alessandria<sup>25</sup>. Si segnala qui che le autorità egiziane hanno fermato due giovani cristiani il 1° febbraio 2009 per avere distribuito il Vangelo ai visitatori della fiera del libro. Sarebbero stati sottoposti alla tortura (colpi di bastone ed elettrocuzione) prima di essere rimandati nei loro paesi di origine<sup>26</sup>.

### 3. Il cambiamento di religione sul piano dello statuto personale

Vedremo qui le conseguenze discriminatorie del cambiamento di religione e le ragioni che spingono certe persone a cambiare religione per non essere discriminate. Tre campi sono interessati: il matrimonio, la tutela-curatela e l'educazione dei figli, e infine il diritto successorio.

#### 3.1. Matrimonio

L'Egitto conosce il sistema della personalità delle leggi istituito dal Corano. Secondo la legge 462/1955 e la legge 1/2000 che l'ha abrogata, le controversie circa lo statuto personale degli Egiziani non musulmani che appartengono ad una comunità religiosa riconosciuta e unita in comunità e in confessione sono regolate secondo la loro propria legislazione.

<sup>25</sup> ALDEEB ABU-SAHLEH, SAMI A., *Les musulmans face aux droits de l'homme: religion, droit et politique, étude et documents*, Bochum 1994, 102; Al-Ahram, 29.11.1972.

<sup>26</sup> <http://eipr.org/reports/FRBQJul-Sep%209AR.pdf>, 33.

Se la condizione dell'unità in comunità e in confessione non è assoluta, è il diritto musulmano che si applica in generale (queste persone non potranno concludere tuttavia un matrimonio poligamo secondo le norme musulmane). Se una persona cambia comunità e confessione durante l'*iter* processuale, non si tiene conto di questo cambiamento, tranne il caso in cui tale cambiamento avviene a favore della religione musulmana.

Concretamente parlando, una coppia copta ortodossa ha delle difficoltà ad ottenere il divorzio secondo la legge della propria comunità. Se uno dei due coniugi cambia comunità prima del processo e diventa protestante, questa coppia potrà divorziare perché è il diritto musulmano che si applica in questo caso di specie. Se invece il cambiamento di comunità avviene durante l'*iter* processuale, questa coppia non potrà divorziare e resterà sottoposta alla legge copta ortodossa. La sola possibilità che resta è allora la conversione all'islam, conversione che può avvenire in ogni momento.

È la ragione per la quale in Egitto alcuni cristiani si convertono all'islam. Ciò va imputato in particolare alle leggi severe della Chiesa copta ortodossa, soprattutto a partire dal papato di Shenuda III, che è rimasto intransigente in materia di divorzio. Ma ne è altrettanto responsabile il sistema giuridico egiziano. Infatti le diverse Chiese cristiane hanno presentato un progetto di legge comune allo stato in materia di statuto personale che permette di risolvere meno parzialmente questo problema, autorizzando il divorzio in modo più largo, ma lo stato rifiuta di promulgarlo. E non è escluso che tale rifiuto abbia per obiettivo di spingere i cristiani a convertirsi all'islam<sup>27</sup>.

Nelle liti che coinvolgono dei musulmani o un musulmano, o dei membri di comunità non riconosciute, è il diritto musulmano che si

<sup>27</sup> Si veda a questo proposito ALDEEB ABU-SAHLIEH, SAMI A., *Le statut personnel en Égypte, passé, présent et avenir*, in M. AOUN (éd.), *Les statuts personnels en droit comparé. Évolutions récentes et implications pratiques*, Louvain 2009, 135-162. Il testo si trova anche in <http://www.sami-aldeeb.com/articles/view.php?id=199>.

## ARTICOLI

applica, quale che sia la loro nazionalità. Questo ha in materia matrimoniale le seguenti implicazioni previste non dalle leggi egiziane, ma dal codice di Qadri che colma le lacune legislative:

- Un uomo musulmano può sposare ogni donna, qualunque sia la sua religione, purché non sia né politeista, né membro di una comunità non riconosciuta (articoli 31-32 e 120 del codice di Qadri).
- La donna musulmana può sposare solamente un uomo musulmano. Un non musulmano che vuole sposare una musulmana deve necessariamente convertirsi all'islam (articolo 122 del codice di Qadri).
- Il matrimonio dei politeisti e dei gruppi non riconosciuti non è riconosciuto<sup>28</sup>.
- In caso di conversione all'islam: se è l'uomo che diventa musulmano, può mantenere la moglie non musulmana, a condizione che non sia né politeista, né membro di una comunità non riconosciuta. Se è la donna che diventa musulmana, suo marito non musulmano può continuare a vivere con lei solo se si converte a sua volta all'islam. Se i due coniugi si convertono insieme all'islam, il matrimonio è mantenuto (articoli 126-128 del codice di Qadri).
- In caso di abbandono dell'islam: una nessuno che commette apostasia (uomo o donna) non può sposarsi, e se commette apostasia dopo il matrimonio, quest'ultimo è sciolto, quale che sia la religione alla quale questa persona si converte. Così, se un musulmano sposato a una cristiana diventa cristiano, il suo matrimonio è sciolto. Parimenti, se i due coniugi musulmani diventano cristiani, il loro matrimonio è sciolto (articolo 303 del codice di Qadri).

Questa misura colpisce non solo il musulmano che abbandona l'islam per abbracciare un'altra religione, ma anche il musulmano le cui idee o gli atti sono contrari all'islam. Così, il professore Nasr Abu-Zayd dell'università del Cairo ha tentato un'interpretazione liberale del Corano. Un gruppo fondamentalista ha intentato un processo contro di lui per apostasia. Il caso è arrivato fino alla Corte di cassazione che ha confermato la sua condanna il 5 agosto 1996<sup>29</sup>, e ha chiesto la separazione tra lui e sua moglie, poiché un apostata non può sposare una musulmana. La

<sup>28</sup> Si veda la *fatwa* emessa dall'Azhar in relazione ai Bahai d'Egitto in ALDEEB ABU-SAHLIEH, SAMI AWAD, *Liberté religieuse et apostasie dans l'islam*, in *Praxis juridique et religion*, 3.1.1986, 69-70.

<sup>29</sup> Decisione pubblicata da Al-Mujtama' al-madani (Le Caire), settembre 1996. Si veda anche sul sito <http://www.ibrahimomran.com/vb/showthread.php?t=8344>.



coppia è dovuta fuggire dall'Egitto e ha chiesto asilo politico in Olanda per timore di essere uccisa<sup>30</sup>.

Certo, si trovano nelle diverse leggi comunitarie non musulmane alcune norme restrittive che vanno nel senso del diritto musulmano, ma queste norme non hanno valore costrittivo, poiché lo stato egiziano concede protezione solo alle norme musulmane. A titolo di esempio, la legge copta ortodossa rifiuta il matrimonio di un copto o di una copta con una persona che non sia copta ortodossa. Ma se una copta ortodossa vuole sposare un cattolico o un musulmano, ha sempre il modo di farlo al di fuori della Chiesa. Parimenti, la legge copta ortodossa considera l'abbandono della comunità come un'apostasia che ha per effetto lo scioglimento del matrimonio. Ma i tribunali egiziani non accetteranno di concedere il divorzio nel caso di specie. Così, se il marito copto diventa musulmano, la moglie copta non può chiedere il divorzio da suo marito per questo semplice fatto di cambiamento di religione.

### 3.2. *Tutela-curatela ed educazione dei figli*

Il codice ufficioso di Qadri afferma che «la madre od ogni altra *hadinah* (donna incaricata della cura) cristiana o ebrea ha il diritto di custodire il figlio finché sia capace di discernimento in materia di religione, a meno che il padre o il tutore temano che ispiri al figlio un'altra fede che non sia quella musulmana» (articolo 381). Quest'ultima non deve essere apostata (articolo 382). In assenza di donne che possano esercitare la curatela del figlio, questo diritto è attribuito ad un uomo che deve essere della stessa religione del figlio, dunque musulmano. L'uomo e la donna apostati non possono in questo caso avere la curatela dei loro figli (articolo 385).

La questione religiosa si pone in materia di patria potestà (*wilayah*). Questo potere è esercitato secondo il diritto egiziano dal padre e, in sua assenza, dal nonno paterno del figlio. La legge egizia-

<sup>30</sup> Su questo caso, cfr. B. DUPRET, *L'affaire Abû Zayd, universitaire poursuivie pour apostasie*, in *Maghreb-Machrek* 151 (jan.-mars 1996) 18-31.

## ARTICOLI

---

na 119/1952 non menziona la condizione della religione; lo stesso avviene nel codice ufficiale di Qadri. Ma la dottrina egiziana esige che il padre o il nonno siano musulmani se il figlio è musulmano.

Se un marito copto diventa musulmano, il suo matrimonio con la moglie copta resta valido, e i suoi figli minorenni diventeranno musulmani. Al contrario, se è la donna che diventa musulmana, il matrimonio è sciolto, il padre perde la propria autorità sui figli minorenni che diventano musulmani.

In una coppia musulmana, se il marito o la moglie si convertono al cristianesimo, il matrimonio è sciolto e i figli minori restano nella religione musulmana e col coniuge musulmano. Se i due lasciano l'islam, il matrimonio è anch'esso sciolto, e i due perdono la loro autorità sui figli, che restano musulmani.

### 3.3. *Successione e testamento*

Il diritto musulmano vieta la successione tra i musulmani e i non musulmani, nei due sensi. L'apostata che lascia l'islam non può ereditare da nessuno e solo i suoi eredi musulmani possono ereditare i suoi beni. Nel caso della conversione all'islam come nel caso dell'abbandono dell'islam, solo gli eredi musulmani possono beneficiare della successione, mentre gli eredi non musulmani ne sono privati.

Per quanto riguarda il testamento, il diritto musulmano permette la costituzione di un lascito testamentario tra musulmani e non musulmani. Quanto all'effetto dell'apostasia sull'eredità testamentaria, i pareri sono divisi.

In termini concreti, se un cristiano diventa musulmano (conversione che può essere attestata dopo la sua morte da due testimoni musulmani!), sua moglie e i suoi figli cristiani non possono ereditare niente da lui, e i suoi beni passano allo stato, tranne il caso in cui si convertano all'islam a loro volta. Se un musulmano si converte al cristianesimo, i suoi beni acquisiti prima dell'apostasia passano ai suoi soli eredi musulmani, mentre i beni acquisiti nel periodo successivo ritornano allo stato. Se è la donna che commette apostasia, i suoi eredi musulmani (ed essi solo) possono ereditare dei suoi beni, che siano stati acquisiti prima o dopo la sua apostasia.

Il Centro delle ricerche islamiche che dipende dall'Azhar ha approvato il 21 aprile 2008 che la moglie e i figli non minorenni siano privati della successione di loro padre dopo la sua conversione all'islam. Questa decisione è stata presa su richiesta di un giovane copto che voleva aver parte alla successione di suo padre che si era convertito all'islam<sup>31</sup>.

#### 4. Il cambiamento di religione sul piano amministrativo

##### 4.1. *Carta di identità e morte civile*

Se uno stato ostacola, come abbiamo visto, l'abbandono dell'islam e incoraggia i non musulmani a diventare musulmani sul piano del diritto penale, del diritto familiare e del diritto successorio è normale che questo stato estenda questi ostacoli sul piano amministrativo quando si tratta di registrare le persone e di emettere delle carte di identità che portano un numero nazionale ed altri documenti ufficiali.

Questi documenti sono necessari per vaccinare i figli (impossibile senza certificato di nascita!), iscriversi alla scuola o all'università, sposarsi, intraprendere la procedura di apertura della successione, avere una funzione pubblica, votare ed essere eletto, avere una patente di guida, registrare i beni immobiliari nei registri, aprire un conto bancario, viaggiare, ecc. Si può dire dunque che la persona che non dispone di una carta di identità è una persona in stato di morte civile.

Ora, tutti questi documenti necessitano la menzione della religione della persona interessata<sup>32</sup>. Ed è qui che le persone che hanno

<sup>31</sup> [http://www.eipr.org/reports/FRB\\_quarterly\\_rep\\_Jul08/FRB-QR-2-ar.pdf](http://www.eipr.org/reports/FRB_quarterly_rep_Jul08/FRB-QR-2-ar.pdf), par. 4.

<sup>32</sup> Tali questioni sono regolate dalla legge 143/1994 relativa allo stato civile e dall'ordinanza esecutiva n. 1121/1995 relativa alla legge sullo statuto personale.

cambiato religione o appartengono a una religione non riconosciuta incontrano le maggiori difficoltà. A causa di tali difficoltà, alcune persone ricorrono alla falsificazione dei loro documenti ufficiali, indicando la religione da loro scelta, il che li espone a severe sanzioni<sup>33</sup>.

Il problema è stato reso ancora più complesso dall'utilizzo dei computer per emettere questi documenti in seno al ministero dell'interno, rendendo così il controllo più efficace<sup>34</sup>, per non parlare dell'intervento dei funzionari che falsificano i dati personali dei cittadini, cambiando la loro religione a modo loro. Vedremo nei seguenti punti le differenti categorie.

#### 4.2. Persone convertite all'islam

Mentre le autorità cristiane temono di essere accusate di proselitismo nel caso in cui accettino coloro che abbandonano l'islam per esempio battezzandoli, lo stato e le autorità religiose musulmane mettono a disposizione di coloro che si convertono all'islam delle strutture aperte, pubbliche, finanziate dallo stato senza il minimo ostacolo. Il giornale *Nadhat Masr* dell'8 agosto 2009 ha pubblicato una lunga intervista dello sceicco Salim Muhammad Salim, presidente della commissione della *fatwa* e responsabile della conversione all'islam. Lo sceicco sostiene che ogni giorno ci sono circa 10-15 conversioni di cristiani egiziani all'islam. D'altra parte, Mahmoud Hamdi Zaqzouq, ministro di *waqf*, afferma che ogni mese quattrocento persone si recano alla sede dell'Azhar, responsabile della conversione dei non Egiziani all'islam, per convertirsi<sup>35</sup>. La conversione all'islam è una procedura semplice. Al candidato basta pronunciare

<sup>33</sup> [http://www.eipr.org/reports/Prohibited\\_ID\\_1107/arabic.pdf](http://www.eipr.org/reports/Prohibited_ID_1107/arabic.pdf), 18 e 55-63; [http://www.eipr.org/reports/NCHR\\_intervention\\_10\\_9\\_07/1009.htm](http://www.eipr.org/reports/NCHR_intervention_10_9_07/1009.htm); [http://www.eipr.org/reports/FRB\\_quarterly\\_rep\\_apr08/2304.htm](http://www.eipr.org/reports/FRB_quarterly_rep_apr08/2304.htm), par. 7; [http://www.eipr.org/reports/Prohibited\\_ID\\_1107/arabic.pdf](http://www.eipr.org/reports/Prohibited_ID_1107/arabic.pdf), 3, 9, 19, 29, 58, 59, 60, 66; [http://www.eipr.org/reports/FRB\\_quarterly\\_rep\\_Jul08/FRB-QR-2-ar.pdf](http://www.eipr.org/reports/FRB_quarterly_rep_Jul08/FRB-QR-2-ar.pdf), par. 8.

<sup>34</sup> [http://www.eipr.org/reports/Prohibited\\_ID\\_1107/arabic.pdf](http://www.eipr.org/reports/Prohibited_ID_1107/arabic.pdf), 2-3.

<sup>35</sup> <http://eipr.org/reports/FRBQJul-Sep%209AR.pdf>, 31-32.

la seguente frase: «Attesto che non c'è altra divinità che Dio, e attesto che Maometto è il messaggero di Dio».

Una notizia su internet proveniente da ambienti musulmani indica tuttavia che le domande di conversione all'islam da parte di Egiziani cristiani sono state rifiutate dall'Azhar stesso perché ponevano dei problemi di ordine pubblico. È il caso di mogli di preti ortodossi che chiedono la conversione all'islam per poter divorziare dai loro mariti. Lo sceicco dell'Azhar dice che tali conversioni non assolvono le condizioni legali e abituali per la conversione all'islam e minacciano l'unità nazionale. Simili conversioni danno luogo a manifestazioni da parte dei copti che accusano gli ambienti musulmani di frequenti rapimenti di donne e di ragazze cristiane per convertirle all'islam, spesso mettendole incinte. D'altra parte, la posizione dell'Azhar è stata criticata da ambienti religiosi musulmani secondo i quali il rifiuto di tali conversioni è contrario al diritto musulmano<sup>36</sup>.

Quanto ai figli minori di 16 anni e di cui un genitore si converte all'islam, diventano *ipso iure* musulmani: i loro documenti ufficiali sono cambiati senza particolari procedimenti, e in modo gratuito. Inoltre, se portano un nome cristiano, l'amministrazione lo cambia automaticamente, anche se il genitore diventato musulmano non lo desidera. Non si tiene nemmeno conto dell'opposizione del genitore rimasto cristiano.

#### ***4.3. Musulmani di nascita che lasciano l'islam***

Si stima il numero dei musulmani convertiti al cristianesimo in alcune migliaia. Ma rarissimi sono quelli che presentano domande per cambiare le loro carte d'identità, per timore di farsi arrestare o segnalare<sup>37</sup>. E contrariamente ai convertiti all'islam che riescono facilmente ad ottenere questo cambiamento per sé e per i loro figli minorenni, questi convertiti dall'islam non riescono praticamente

<sup>36</sup> <http://almoslim.net/node/85501>.

<sup>37</sup> [http://www.eipr.org/reports/NCHR\\_intervention\\_10\\_9\\_07/1009.htm](http://www.eipr.org/reports/NCHR_intervention_10_9_07/1009.htm).

## ARTICOLI

---

mai a spuntarla<sup>38</sup>. Alcuni ricorrono alla falsificazione delle loro carte di identità, per potersi sposare in chiesa o per lasciare il paese. Quando queste falsificazioni vengono scoperte, lo stato infierisce contro di essi e contro i loro complici<sup>39</sup>.

Quanto ai figli minorenni dei musulmani che lasciano l'islam, essi restano musulmani, e in nessun caso lo stato civile accetta di cambiare le loro carte identità per iscrivervi la religione del loro genitore che ha abbandonato l'islam.

#### *4.4. Cristiani di nascita convertiti all'islam che tornano alla loro religione di origine*

Capita spesso che i cristiani di nascita si convertano all'islam per poter ottenere certi vantaggi, in particolare per sposare una musulmana o un musulmano, o per divorziare (dato che la legge copta è troppo severa in questo campo). Quando il divorzio è stato ottenuto, o dopo l'insuccesso del loro matrimonio col partner musulmano, queste persone chiedono l'autorizzazione di ritornare alla loro religione di origine.

Lo stato civile rigetta generalmente queste domande con il pretesto che occorre una decisione giudiziaria, il che obbliga le persone interessate a sporgere denuncia al tribunale amministrativo, il quale solo raramente dà loro ragione<sup>40</sup>. Ma anche quando il tribunale amministrativo è loro favorevole, gli uffici dello stato civile tardano a fare il cambiamento delle carte di identità e continuano a metterli alla prova nella speranza che queste persone rimangano musulmane<sup>41</sup>.

<sup>38</sup> [http://www.eipr.org/reports/Prohibited\\_ID\\_1107/arabic.pdf](http://www.eipr.org/reports/Prohibited_ID_1107/arabic.pdf), 54.

<sup>39</sup> [http://www.eipr.org/reports/NCHR\\_intervention\\_10\\_9\\_07/1009.htm](http://www.eipr.org/reports/NCHR_intervention_10_9_07/1009.htm);  
[http://www.eipr.org/reports/FRB\\_quarterly\\_rep\\_apr08/2304.htm](http://www.eipr.org/reports/FRB_quarterly_rep_apr08/2304.htm), par. 7;  
[http://www.eipr.org/reports/Prohibited\\_ID\\_1107/arabic.pdf](http://www.eipr.org/reports/Prohibited_ID_1107/arabic.pdf), 3, 9, 19, 29, 58, 59, 60, 66; [http://www.eipr.org/reports/FRB\\_quarterly\\_rep\\_Jul08/FRB-QR-2-ar.pdf](http://www.eipr.org/reports/FRB_quarterly_rep_Jul08/FRB-QR-2-ar.pdf), par. 8.

<sup>40</sup> <http://dody.msnyou.com/montada-f67/topic-t22126.htm>.

<sup>41</sup> [http://www.eipr.org/reports/Prohibited\\_ID\\_1107/arabic.pdf](http://www.eipr.org/reports/Prohibited_ID_1107/arabic.pdf), 71-73.

Interrogato su tale questione il 27 dicembre 2004, Ali Jum'ah, il Grande Mufti dell'Egitto, ha emesso una *fatwa* nella quale stima che un tale ritorno al cristianesimo costituisce un'apostasia del punto di vista del diritto musulmano, ma la definizione delle conseguenze giuridiche di questo gesto è in ultima istanza lasciata alla discrezione dello stato<sup>42</sup>.

Il problema si pone specialmente per le donne. Un uomo che diventa musulmano e desidera ritornare al cristianesimo, se la sua domanda è rigettata, potrà sempre sposare una cristiana, ma sarà tenuto a iscrivere i suoi figli come musulmani.

Una donna che diventa musulmana e desidera ritornare al cristianesimo, se la sua domanda è rigettata, non potrà mai sposare un cristiano, e resterà tenuta a sposare un musulmano. E se malgrado ciò sposa un cristiano, all'interno della Chiesa non potrà iscrivere i suoi figli come cristiani. Se non li iscrive come musulmani, saranno considerati come figli illegittimi, e dunque privi di ogni dritto all'eredità<sup>43</sup>. Del resto, il prete che la sposa è suscettibile di essere perseguito per avere accettato un tale matrimonio in violazione del diritto musulmano, spesso celebrato in seguito a falsificazioni di carte di identità<sup>44</sup>.

I figli minorenni delle persone suddette seguono *ipso iure* la religione del genitore o dei genitori convertiti all'islam. Il diritto musulmano non permette loro di ritornare in seguito alla loro religione di origine. Non si tiene conto del loro parere, e spesso gli interessati prendono coscienza del problema solo quando chiedono le carte di identità all'età di 16 anni. Apprendono allora che l'ufficio dello stato civile li ha registrati come musulmani con nomi musulmani, basan-

<sup>42</sup> [http://www.eipr.org/reports/Prohibited\\_ID\\_1107/arabic.pdf](http://www.eipr.org/reports/Prohibited_ID_1107/arabic.pdf), 65-66.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> [http://www.eipr.org/reports/NCHR\\_intervention\\_10\\_9\\_07/1009.htm](http://www.eipr.org/reports/NCHR_intervention_10_9_07/1009.htm); [http://www.eipr.org/reports/FRB\\_quarterly\\_rep\\_apr08/2304.htm](http://www.eipr.org/reports/FRB_quarterly_rep_apr08/2304.htm), par. 7; [http://www.eipr.org/reports/Prohibited\\_ID\\_1107/arabic.pdf](http://www.eipr.org/reports/Prohibited_ID_1107/arabic.pdf), 3, 9, 19, 29, 58, 59, 60, 66; [http://www.eipr.org/reports/FRB\\_quarterly\\_rep\\_Jul08/FRB-QR-2-ar.pdf](http://www.eipr.org/reports/FRB_quarterly_rep_Jul08/FRB-QR-2-ar.pdf), par. 8.

## ARTICOLI

---

dosi sulle norme islamiche, a loro volta sostenute dalle decisioni emanate da alcuni tribunali<sup>45</sup>. E quando presentano degli attestati delle autorità ecclesiastiche secondo cui erano nati cristiani ed avevano vissuto come cristiani, l'ufficio dello stato civile rigetta la loro richiesta. Vi sono stati ricorsi di 89 cittadini al tribunale amministrativo, e solo sette di essi hanno vinto la causa. E dopo il pensionamento del presidente del tribunale amministrativo nel settembre 2006, non c'è stato un solo caso di accettazione<sup>46</sup>.

### *4.5. Cristiani registrati come musulmani a loro insaputa*

Ci sono dei cristiani che sono stati registrati dagli ufficiali dello stato civile come musulmani, figli di musulmani mentre né i loro genitori, né loro stessi si sono convertiti all'islam. Si tratta semplicemente di una falsificazione premeditata, da parte degli ufficiali dello stato civile, dei dati personali registrati nelle banche dati dei computer.

Le persone interessate scoprono queste falsificazioni quando tentano di rinnovare le loro carte di identità. Per rettificare questi dati erronei, devono intentare dei processi per falsificazione presso il tribunale amministrativo. Ma siccome l'ufficio dello stato civile non può confessare di avere falsificato i loro documenti, li accusa a sua volta di avere falsificato le carte in loro possesso<sup>47</sup>. Ci si ritrova così davanti a situazioni kafkiane.

Una fonte stima il numero di queste falsificazioni in un milione di casi. Questa cifra impressionante si spiega con il fatto che i responsabili hanno stimato che ogni persona nata negli anni 1930, e il cui nome non indica chiaramente che si tratta di un cristiano, doveva essere considerata *de facto* come musulmana, così come i suoi figli, mentre non c'era una casella dedicata alla religione a quell'epo-

<sup>45</sup> [http://www.eipr.org/reports/Prohibited\\_ID\\_1107/arabic.pdf](http://www.eipr.org/reports/Prohibited_ID_1107/arabic.pdf), 9-10.

<sup>46</sup> [http://www.eipr.org/reports/Prohibited\\_ID\\_1107/arabic.pdf](http://www.eipr.org/reports/Prohibited_ID_1107/arabic.pdf), 10 e 76-81.

<sup>47</sup> [http://www.coptichistory.org/new\\_page\\_247.htm](http://www.coptichistory.org/new_page_247.htm).



ca. Questa falsificazione suscita la compiacenza degli ambienti governativi<sup>48</sup>.

#### 4.6. *Bahai*

Questo gruppo è proibito in virtù del decreto presidenziale 263/1960 che impone la chiusura dei loro luoghi di culto e la confisca dei loro beni. Tale decreto è stato dichiarato conforme alla costituzione dalla Corte costituzionale egiziana il 1° marzo 1975, la quale ha giudicato che la legge non vieta l'adozione della religione bahai, ma che solo gli adepti delle tre religioni riconosciute possono beneficiare della libertà di culto, dato che la pratica del culto bahai è stata reputata contraria all'ordine pubblico<sup>49</sup>. La costituzione del 2012 dice espressamente che «lo stato assicura la libertà di culto e di costruzione dei luoghi di culto delle religioni celesti», il che esclude i Bahai.

I Bahai sono stati vittime di sei forti ondate di arresti nel 1965, 1967, 1970, 1972, 1985 e 2001, con 236 ordinanze. Questi arresti sono stati sostenuti dalle *fatwa* dell'Azhar, come nel 1985 quando li si accusava di apostasia e di legami col sionismo internazionale<sup>50</sup>. Nel 2006, il Ministero egiziano di *waqf* ha pubblicato un testo sui Bahai che chiedono il loro sradicamento dall'Egitto in quanto adepti di una religione contraria alle religioni celesti<sup>51</sup>.

Il responsabile delle statistiche dice al settimanale *Sawt Al-ummah* che non esiste alcun computo su di essi, poiché il censimento tiene conto solo delle tre religioni riconosciute<sup>52</sup>. Ma alcune fonti sti-

<sup>48</sup> [http://www.coptichistory.org/new\\_page\\_966.htm](http://www.coptichistory.org/new_page_966.htm).

<sup>49</sup> [http://www.eipr.org/reports/Prohibited\\_ID\\_1107/arabic.pdf](http://www.eipr.org/reports/Prohibited_ID_1107/arabic.pdf), 17.

<sup>50</sup> *Fatwa* pubblicata da Al-Shabab al-'arabi, 25.3.1985; si veda la traduzione di Aldeeb Abu-Sahlieh in *Praxis juridique et religion*, 3.1.1986, 69-70.

<sup>51</sup> KHALID 'ABD-AL-HALIM AL-SAYYUTI, *Al-Baha'iyyah 'aqa'iduha ahdafuha al-isti'mariyyah*, Le Caire 2007.

<sup>52</sup> <http://eipr.org/reports/FRBQJul-Sep%209AR.pdf>, 32.

## ARTICOLI

mano il loro numero in 2000<sup>53</sup>, addirittura 3000 persone per le quali si pone il problema delle carte di identità<sup>54</sup>. Secondo l'umore delle autorità e degli ufficiali dello stato civile, taluni hanno potuto ottenere delle carte di identità su cui è menzionata la loro religione bahai, perfino un semplice trattino (-), o «altro». Altri hanno accettato di far figurare l'islam o il cristianesimo nella casella della religione<sup>55</sup>.

Una circolare del luglio 2008 afferma che «è obbligatorio iscrivere una religione riconosciuta come legale nella casella della religione sui registri di nascita, di decesso, di matrimonio, di divorzio, di famiglia, così come sulla carta di identità con il numero nazionale, che sia per la prima volta o in caso di ristampa. Si tratta di una delle tre religioni celesti (giudaismo, cristianesimo e islam). È vietato iscrivere ogni altro dato». E aggiunge: «È vietato menzionare (altra religione) o lasciare la casella della religione vuota o mettere ogni altro segno nella casella prevista per la religione»<sup>56</sup>. Tuttavia, il 14 aprile 2009 il ministero dell'interno ha promulgato il decreto 520, che modifica l'ordinanza esecutiva n. 1121/1995 relativa alla legge sullo statuto personale. Questo decreto aggiunge il seguente paragrafo all'articolo 33 della suddetta ordinanza esecutiva:

Sarà aggiunto il segno (-) nella casella della religione per i cittadini egiziani che sono stati registrati o che avevano essi stessi o i loro genitori ottenuto dei documenti di identità su cui non è menzionata una delle tre religioni celesti o che portava il segno (-) nella casella della religione, o in esecuzione di una decisione giudiziaria eseguibile. Ciò si applica a tutti i formulari e altri documenti annessi all'ordinanza, a patto che le persone interessate ne facciano richiesta al collaboratore del ministro dell'interno incaricato dello stato civile o a chi ne fa le veci, richiesta che sarà inserita nel registro stabilito a questo scopo.

<sup>53</sup> <http://www.eipr.org/press/06/0604.htm>; [http://www.eipr.org/reports/Prohibited\\_ID\\_1107/arabic.pdf](http://www.eipr.org/reports/Prohibited_ID_1107/arabic.pdf), 16.

<sup>54</sup> <http://www.upregypt-nchr.org/index.php/ar/2009-06-06-17-42-26/-2008>, cap. I, par. 5.

<sup>55</sup> [http://www.eipr.org/reports/Prohibited\\_ID\\_1107/arabic.pdf](http://www.eipr.org/reports/Prohibited_ID_1107/arabic.pdf), 28-29.

<sup>56</sup> <http://basmagm.wordpress.com/2008/11/20/> - - - /.

I Bahai hanno ceduto sulla loro rivendicazione iniziale, che era quella di far menzionare la loro religione nei documenti ufficiali. Coscienti che tale richiesta non sarebbe stata accettata, si sono accontentati di avere un trattino davanti alla casella della religione, e considerano tale fatto come una vittoria poiché questo piccolo progresso permette ai loro figli di essere inseriti nei registri delle nascite, di farsi vaccinare, di avere accesso alle scuole e alle università, di avere un lavoro o ancora altri vantaggi materiali<sup>57</sup>.

Quanto ai figli minorenni di cui uno dei due genitori o i due genitori sono convertiti al bahaismo, sono considerati della religione di origine dei loro genitori. Lo stesso vale quando i genitori si convertono al bahaismo.

#### *4.7. Occorre sopprimere la casella della religione?*

Davanti ai problemi amministrativi riguardo alla casella della religione nei documenti ufficiali, alcuni chiedono di sopprimere tale casella.

Altri reputano che si dovrebbe semplicemente obbligare gli uffici dello stato civile ad applicare la legge senza interpretarla alla luce del diritto musulmano. Ciò significa che ogni persona avrà il diritto di dichiarare la religione che vuole, e lo stato civile è tenuto a registrarla secondo la sua dichiarazione<sup>58</sup>.

Queste due soluzioni risolvono solo parzialmente il problema, fintantoché le norme relative allo statuto personale non vengono unificate e secolarizzate. Diversamente, le persone saranno sempre tentate di cambiare religione per beneficiare dell'applicazione della legge più favorevole, il che costituisce evidentemente una frode alla legge che può arrecare danno ai diritti altrui. Così, a titolo di esempio, basterebbe che un cristiano si convertisse all'islam, o che dei

<sup>57</sup> [http://copticfile.blogspot.com/2009/10/blog-post\\_29.html](http://copticfile.blogspot.com/2009/10/blog-post_29.html).

<sup>58</sup> [http://www.eipr.org/reports/NCHR\\_intervention\\_10\\_9\\_07/1009.htm](http://www.eipr.org/reports/NCHR_intervention_10_9_07/1009.htm); <http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=253101624931>.

## ARTICOLI

---

testimoni musulmani attestassero la conversione del cristiano in questione all'islam prima della sua morte, perché i suoi eredi cristiani siano privati dei loro diritti sui suoi beni dopo la sua morte, poiché la legge vieta la successione tra persone che appartengono a differenti religioni.